



Organizzazione Interprofessionale della carne prodotta in Italia "INTERCARNEITALIA"

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO:

- dei **COMITATI NAZIONALI DI PRODOTTO E DEI COLLEGI DI PRODOTTO (Art. 16),**
- dell'**ASSEMBLEA GENERALE (Art. 17),**
- del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Art. 23),**
- del **COLLEGIO DI VIGILANZA E DEI COMITATI CONSULTIVI (Art. 28),**
- degli **ACCORDI, DECISIONI O PRATICHE CONCORDATE ED ESTENSIONE DI REGOLE (Art. 33).**

Premessa

Il seguente Regolamento, redatto per la prima volta, è allegato al verbale di costituzione dell'Organizzazione Interprofessionale della carne prodotta in Italia "INTERCARNEITALIA" quale punto di riferimento per l'avvio e l'organizzazione delle relative attività.

Il Consiglio di Amministrazione potrà in qualsiasi momento apportare eventuali modifiche od integrazioni da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione, come previsto all'Articolo 32.

La strutturazione di INTERCARNEITALIA è pensata per riunire tutta la zootecnia attorno ad un progetto di sviluppo che tenga conto dei seguenti livelli d'intervento:

- a) aggregare il più possibile, per tipologia di prodotto, la filiera corrispondente a livello nazionale con l'obiettivo di promuovere e progettare i relativi "Piani di Settore" in una logica integrata;
- b) progettare azioni in base all'Articolo 3 dello Statuto (Scopo ed oggetto sociale) individuando di volta in volta i supporti operativi esterni necessari, per evitare e ridurre al minimo i costi di strutturazione interna;
- c) progettare, sviluppare e promuovere l'organizzazione, a tutti i livelli, dei Sistemi di Qualità Nazionale, quale obiettivo principale per valorizzare le produzioni e poterle comunicare facilmente ed inequivocabilmente ai consumatori.

L'obbligo degli Associati di non recedere dall'Associazione/Organizzazione Interprofessionale della carne prodotta in Italia "INTERCARNEITALIA" per 3 anni di cui all'art.6 del vigente Statuto deve intendersi applicabile solo nel caso di riconoscimento della medesima da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e decorrente dalla data di riconoscimento stessa.

1. Articolo 16: I COMITATI NAZIONALI DI PRODOTTO

1.a) I **Comitati Nazionali di Prodotto** sono istituiti per consentire nell'ambito di INTERCARNEITALIA una differenziazione di ruolo dei prodotti della zootecnia, per esaltarne le peculiarità ed armonizzare la partecipazione alle attività ed alle scelte operative, con l'obiettivo di fare sistema.

1.b) INTERCARNEITALIA potrà decidere di far partecipare alla propria attività tutte le rappresentanze economiche delle produzioni zootecniche italiane che abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto.

1.c) Per ogni prodotto ammesso, saranno costituiti tre Comitati Nazionali di Prodotto:

1.c.1) un Comitato formato dai produttori, ovvero, costituito dai soci di cui all'Art. 4, lettera a) dello Statuto;

1.c.2) un Comitato formato dai trasformatori di quel prodotto, ovvero, costituito dai soci di cui all'Art. 4, lettera b) dello Statuto;

1.c.3) un Comitato formato dai commercianti e distributori di quel prodotto, ovvero, costituito dai soci di cui all'Art. 4, lettera c) dello Statuto.

1.d) Da rilevare che mentre per i primi due Comitati (produzione e trasformazione) esistono le cosiddette specializzazioni, ovvero, c'è chi produce un certo tipo di prodotto e chi lo trasforma, per la distribuzione (commercio) il discorso è diverso perché il terzo anello della filiera, in genere, commercializza tutti i prodotti.

1.e) L'aver previsto il **Comitato Nazionale di Prodotto** anche per la distribuzione è utile perché spesso le problematiche commerciali di ogni singolo prodotto richiedono approcci diversi e, quindi, diverse condivisioni.

1.f) Tutti i soci di cui al precedente punto c) vanno a comporre il Comitato relativo che sarà retto da un **CONSIGLIO DI COMITATO** dove ogni socio, se chiamato a votare, avrà tanti voti a disposizione, quanto il peso in termini numerici e di valore rappresentati, ovvero:

1.f.1) per la produzione: il numero dei capi allevati dai propri soci ed il valore della produzione commercializzata, calcolato sull'anno precedente all'ingresso in INTERCARNEITALIA; come previsto all'Articolo 6 punto f dello Statuto, spetta al socio dichiarare tali dati e fornire informazioni che consentano all'amministrazione di INTERCARNEITALIA di verificarne la veridicità;

1.f.2) per la trasformazione: il numero dei prodotti trasformati ed il valore della produzione commercializzata, calcolato sull'anno precedente all'ingresso in INTERCARNEITALIA (bilancio dell'ultimo esercizio),

1.f.3) per la commercializzazione: il numero di punti vendita ed il fatturato totale riferito all'anno precedente (bilancio dell'ultimo esercizio).

1.g) il funzionamento del **CONSIGLIO DI COMITATO**:

1.g.1) il **Consiglio di Comitato** elegge nel suo seno un PRESIDENTE ed un VICEPRESIDENTE che avrà la funzione di vicario;

1.g.2) l'elezione del Presidente avviene a maggioranza dei voti espressi dai soci.

Per voti espressi s'intende per ogni settore della filiera il volume ed il valore della produzione rappresentato da ogni socio, come previsto all'Articolo 6 lettera f) dello Statuto; il numero dei voti si calcola in questo modo:

1.g.3) Produzione:

- Volume produzione = Numero prodotti x 1 voto : 100
- Valore produzione = €. (calcolati sulla base del numero dei prodotti o da bilancio o da prezzi medi ricavati da Borse Ufficiali) x 1 voto: 1000

1.g.4) Trasformazione:

- Volume prodotto trasformato = Numero prodotti trasformati x 1 voto : 100
- Valore prodotto trasformato = €. x (calcolati sulla base del numero dei prodotti trasformati o da bilancio o da prezzi medi ricavati da Borse Ufficiali) 1 voto : 1000

1.g.5) Distribuzione:

- Volume produzione = Numero Punti Vendita che commercializzano quel tipo di prodotto x 1 voto : 10
- Volume prodotto commercializzato = €. (calcolati sulla base del numero dei prodotti commercializzati o da bilancio o da prezzi medi ricavati da Borse Ufficiali) x 1 voto : 10000

1.h) Il Presidente ed il Vicepresidente vicario, eletti in ogni Comitato Nazionale di Prodotto, sono a tutti gli effetti i rappresentanti dei soci ed hanno vincolo di mandato, ovvero, nella gestione delle fasi amministrative successive a cui partecipano (Collegio Nazionale di Prodotto, Assemblea Generale, Consiglio di Amministrazione) o nei consessi esterni ad INTERCARNEITALIA cui partecipano, devono riportare le decisioni assunte nei rispettivi Comitati Nazionali di Prodotto, che sono la massima espressione democratica di partecipazione diretta dei soci alla gestione delle decisioni operative e di progetto di INTERCARNEITALIA.

1.i) Per decisioni dei Comitati Nazionali di Prodotto si intendono solo le decisioni adottate con il voto favorevole di almeno il settore della produzione e della trasformazione.

2. Articolo 16: IL COLLEGIO NAZIONALE DI PRODOTTO

2.a) Per ogni prodotto, i Comitati Nazionali di Prodotto danno vita a un Collegio di Prodotto.

2.b) Il COLLEGIO DI PRODOTTO è costituito da i 3 Comitati Nazionali di Prodotto che nominano dei loro rappresentanti che daranno vita ad un CONSIGLIO DI COLLEGIO formato da 10 membri con la seguente ripartizione:

2.b.1) n. 5 membri del Comitato Nazionale di Prodotto della Produzione, ovvero, Il Presidente, il Vicepresidente e n. 3 membri nominati dal Comitato;

2.b.2) n. 3 membri del Comitato Nazionale di Prodotto della Trasformazione, ovvero, Il Presidente, il Vicepresidente e n. 1 membro nominato dal Comitato;

2.b.3) n. 2 membri del Comitato Nazionale di Prodotto della Distribuzione, ovvero, Il Presidente ed il Vicepresidente;

2.c) Considerato che il Regolamento 1308/2013 presuppone che l'Interprofessione sia costituita in primis da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, il Presidente del CONSIGLIO DI COLLEGIO e, quindi, del COLLEGIO NAZIONALE DI PRODOTTO sarà il Presidente espresso dal COMITATO NAZIONALE DI PRODOTTO,

mentre le cariche di Vicepresidenti saranno affidate, una al Presidente del COMITATO NAZIONALE DI PRODOTTO DELLA TRASFORMAZIONE, che avrà funzione di vicario ed una al Presidente del COMITATO NAZIONALE DI PRODOTTO DELLA DISTRIBUZIONE.

2.d) Essendo 10 i membri e potendo addivenire a votazioni con esiti paritari, di norma il voto del Presidente del CONSIGLIO DI COLLEGIO vale il doppio.

2.e) Nel CONSIGLIO del COLLEGIO NAZIONALE DI PRODOTTO viene solo fatta sintesi delle decisioni prese nei COMITATI NAZIONALI DI PRODOTTO per armonizzare e coordinare le attività di filiera per quel determinato prodotto.

3. Articolo 17: L'ASSEMBLEA GENERALE

3.a) L'Assemblea Generale di INTERCARNEITALIA è costituita dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati Nazionali di Prodotto, ovvero 6 membri per ogni prodotto amministrato.

3.b) L'Assemblea Generale è il massimo organo di amministrazione di INTERCARNEITALIA in quanto, pur non avendo la funzione di deliberare l'estensione di regole di cui all'Articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'Articolo 3 Comma 4 della Legge n. 91 del 2 luglio 2015, oltre ai compiti delegati dallo Statuto, è il luogo di discussione ed armonizzazione di tutte le politiche delle produzioni zootecniche che amministra.

3.c) Nell'Assemblea Generale di discutono le proposte portate dai COLLEGI NAZIONALI DI PRODOTTO e dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE da sottoporre alla Pubblica Amministrazione ed il Presidente ne è il rappresentante ufficiale ed il portavoce.

3.d) Essendo i membri suddivisi nei tre settori della filiera, in numero paritario e potendo addivenire a votazioni con esiti paritari, di norma il voto del Presidente dell'Assemblea vale il doppio.

4.d) Nel caso di siano discordanze tra rappresentanti dei vari COLLEGI NAZIONALI DI PRODOTTO su decisioni da assumere le votazioni avvengono secondo questo sistema:

4.d.1) si riuniscono separatamente i rappresentanti dei settori che al loro interno sono in disaccordo e decidono a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale quello dei rappresentanti del prodotto che complessivamente ha il maggior volume di produzione e valore di commercializzazione.

4. Articolo 23: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.a) Il Consiglio di Amministrazione è composto dai Presidenti dei Comitati Nazionali di Prodotto.

4.b) La rappresentanza ed i compiti sono ben definiti negli articoli dello Statuto, nel caso di siano discordanze tra rappresentanti dei vari COMITATI NAZIONALI DI PRODOTTO su decisioni da assumere le votazioni avvengono secondo questo sistema:

4.b.1) si riuniscono separatamente i rappresentanti dei settori che al loro interno sono in disaccordo e decidono a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale quello dei rappresentanti del prodotto che complessivamente ha il maggior volume di produzione e valore di commercializzazione.

4.c) Di norma il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare a tutte le attività degli Organi di INTERCARNEITALIA che hanno l'obbligo di invitarlo.

4.d) Il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare le domande degli aspiranti soci, così come indicato dall'articolo 6, solo dopo aver ricevuto l'esito dell'istruttoria effettuata dal settore della filiera a cui l'aspirante socio ha dichiarato di appartenere.

5. Articolo 28: IL COLLEGIO DI VIGILANZA ED I COMITATI CONSULTIVI

5.a) In base a quanto previsto dall'Articolo 28, in sede di avvio delle attività di INTERCARNEITALIA sono costituiti n. 1 COLLEGIO DI VIGILANZA E N. 2 COMITATI CONSULTIVI:

5.a.1) IL COLLEGIO DI VIGILANZA è costituito dalle ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE, maggiormente rappresentative a livello nazionale che fanno richiesta a Intercarneitalia di partecipazione. Tale Collegio, a prescindere dal numero di componenti, ha i seguenti compiti:

- vigilare sulle attività svolte da INTERCARNEITALIA, acquisendo anticipatamente informazioni sulle delibere "Erga Omnes" che gli Organi di INTERCARNEITALIA andranno ad assumere, esprimendo un parere o proponendo azioni correttive, che dovranno essere discusse da tali Organi, che avranno comunque la facoltà di decidere in piena autonomia;
- proporre programmi, attività, accordi e quant'altro ritenuto opportuno ai fini di una migliore attività di INTERCARNEITALIA ed a salvaguardia dei settori produttivi interessati.

Per Organizzazione maggiormente rappresentativa nel settore della zootecnia bovina da carne s'intende il soggetto in grado di dimostrare la più ampia rappresentanza di aziende di produzione dell'alimentazione zootecnica, di aziende di produzione di ristalli da ingrasso, di aziende di allevamento bovini da carne, di accordi di filiera con aziende della trasformazione e distribuzione di prodotti legati alla zootecnia bovina da carne.

Non possono partecipare al Collegio di Vigilanza Organizzazioni Professionali Agricole che abbiano dato l'adesione ad altre Organizzazioni Interprofessionali, comunque costituite, per il settore della zootecnia bovina da carne.

5.a.2) IL COMITATO CONSULTIVO DEI CONSUMATORI. Tale Comitato, costituito dalle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, che fanno richiesta di partecipazione, ha i seguenti compiti:

- vigilare sulle attività svolte da INTERCARNEITALIA, acquisendo anticipatamente informazioni sulle delibere che potranno interessare o riguardare direttamente la vita dei consumatori, che gli Organi di INTERCARNEITALIA andranno ad assumere, esprimendo un parere che dovrà essere discusso da tali Organi, che avranno comunque la facoltà di decidere in piena autonomia;
- proporre programmi, attività, accordi e quant'altro ritenuto opportuno ai fini di una migliore attività di INTERCARNEITALIA ed a salvaguardia dei consumatori.

5.a.3) IL COMITATO CONSULTIVO DEGLI ACCADEMICI. Tale Comitato, costituito da Professori Universitari che volontariamente sono disponibili a collaborare con INTERCARNEITALIA, ha il compito di valutare aspetti tecnici ed economici di eventuali progetti a loro sottoposti dagli Organi di INTERCARNEITALIA.

Il Comitato può anche proporre di propria iniziativa progetti ed attività che saranno valutati dagli Organi di INTERCARNEITALIA. La partecipazione al Comitato non è onerosa e prevede un rimborso delle spese sostenute. In caso di sviluppo di progetti gli Organi di INTERCARNEITALIA potranno stipulare con i singoli Accademici o con Gruppi di Accademici eventuali contratti commissionando eventuali lavori da svolgere.

5.b) Nei Comitati costituiti, nel caso non ci sia l'unanimità nell'esprimere i pareri questi potranno esser acquisiti dagli Organi di INTERCARNEITALIA anche se votati a maggioranza nel Comitato.

6. Articolo 33: ACCORDI, DECISIONI O PRATICHE CONCORDATE ED ESTENSIONE DI REGOLE

6.a) fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 33 dello Statuto le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 del Regolamento 1308/2013 possono avere una o più delle seguenti finalità:

6.a.1) conoscenza della produzione e del mercato;

6.a.2) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

6.a.3) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

6.a.4) commercializzazione;

6.a.5) tutela ambientale;

6.a.6) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

6.a.7) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

6.a.8) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

6.a.9) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

6.a.10) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

6.a.11) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

6.a.12) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

6.a.13) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;

6.a.14) gestione dei sottoprodotti.

6.b) Tali regole non devono danneggiare altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, del Regolamento 1308/2013 né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

6.c) Di norma, le proposte di estensione delle regole possono formarsi nell'ambito degli Organi di INTERCARNEITALIA con i seguenti flussi:

6.c.1) Il Comitato Nazionale di Prodotto le predispone e le sottopone al Collegio Nazionale di Prodotto che le può modificare o respingere.

6.c.2) Il Collegio Nazionale di Prodotto le predispone e le sottopone ai Comitati Nazionali di Prodotto che le possono modificare o respingere.

6.c.3) Il Consiglio di Amministrazione le predispone e le sottopone al Collegio Nazionale di Prodotto che le può modificare o respingere.

6.c.4) L'Assemblea Generale le predispone e le sottopone al Collegio Nazionale di Prodotto che le può modificare o respingere.

6.d) Una volta validate, l'estensione delle regole è votata dai Comitati Nazionali di Prodotto che devono esprimersi con almeno il voto favorevole dell'85% dei soci aderenti.